

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

LEGGE REGIONALE

"MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA L.R. 5 LUGLIO 1984, N. 34"

RELATORE: Cons. DI GIOIA

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

• Decisione n. 17 del 22 aprile 1986

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22 aprile 1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 24 marzo 1986, prot. n. 2151:
p.d.l. Abbati "Modifica dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 84, n. 34".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Di Gioia, Massafra, Occhiofino, Cavallo, Augelli, Aprile,
contrari: Marzo.
di astensione:
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

DI GIOIA

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,


la legge regionale
del 14 aprile 1975, n. 33, modificata dalla Legge regionale
5 luglio 1984, n. 34, regola l'assicurazione contro i rischi
da infortunio in favore dei Consiglieri regionali.

Tale assicurazione copre i rischi di morte e di invalidità
permanente e temporanea che i consiglieri regionali possono su-
bire nel corso del mandato consiliare.

Con la presente legge, scaturita dalla proposta di legge
Abbati "Modifica dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 1984, n. 34"
si prevede pertanto di adeguare i valori alle esigenze, modifi-
cando i massimali all'aumentato costo della vita e ai reali ri-
schi connessi all'attività di consigliere regionale, lasciando
invariate le altre disposizioni legislative in materia.

IL RELATORE

(Pasquale DI GIACIA)



ART. 1

L'art. 2 della legge regionale n. 34/84 relativa a "Assicurazione contro gli infortuni in favore dei Consiglieri regionali" é sostituito dal seguente:

Il contratto di assicurazione senza diritto di rivalsa é cumulativo e prevede le seguenti indennità

- £. 250.000.000 in caso di morte
- £. 300.000.000 in caso di invalidità permanente
- £. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.